



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Libero Consorzio Comunale di Enna ai sensi della L.R. n. 15/2015

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DELLE VILLE COMUNALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina la gestione e l'utilizzo delle Ville Comunali:

1. Villa via S. Elena denominata Villa Vecchia;
2. Villa via S. Elena denominata Villa Nuova.

Il presente regolamento viene proposto allo scopo di consentire alla collettività di poter usufruire in sicurezza di un bene pubblico di grande valore, in modo che sia garantito l'accesso e nel contempo siano rispettate alcune regole dirette a salvaguardare il valore delle Ville Comunali.

Art. 2 - Orari di apertura e chiusura e modalità di accesso

L'orario di apertura delle Ville Comunali, articolato in distinte fasce orarie nel periodo estivo rispetto a quello invernale, sarà stabilito mediante determinazione sindacale, o se affidata in concessione a terzi, mediante convenzione, previa determinazione sindacale.

Al di fuori di tali orari, l'accesso alle ville, è consentito soltanto alle persone autorizzate, in forza degli incarichi ricoperti o in forza di autorizzazioni espressamente rilasciate dal competente ufficio comunale.

L'accesso è altresì autorizzato in occasione di specifiche manifestazioni pubbliche, eventi sociali e culturali di interesse, organizzati o patrocinati dall'Ente.

Art. 3 - Attività consentite

L'utilizzo delle aree comunali da parte degli utenti comprende la facoltà di transitare a piedi o di sostare, svolgendovi tutte quelle attività compatibili con le strutture ivi installate.

Il comportamento degli utenti deve sempre essere tale da salvaguardare la propria e l'altrui sicurezza. Ogni utente è tenuto al rispetto dell'ambiente (fauna e flora) e delle attrezzature dei componenti di arredo eventualmente presenti, nonché al comportamento corretto e decoroso nei confronti degli altri utenti e del patrimonio pubblico.

Nelle ville E' VIETATO:

- entrare con motorini e simili mezzi di trasporto;
- salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli danneggiarli in qualsiasi modo;
- utilizzare impropriamente componenti arredi (panchine, giochi ecc..) arrampicarsi su muri o balaustre, sulle cancellate e recinzioni, sui pali di illuminazione e simili;
- danneggiare o imbrattare in alcun modo tutte le strutture, gli alberi e le attrezzature;
- l'ingresso ai venditori ambulanti non autorizzati;
- danneggiare piante, arbusti, tappeti erbosi e seminati;
- manomettere, danneggiare ed asportare parti del suolo, sottosuolo, copertura verde, fiori e piante in genere;
- l'occupazione, anche temporanea, delle aree con attrezzature varie, chioschi, tende da campeggio o altro, salvo le occupazioni autorizzate dall'amministrazione;
- accendere fuochi liberi e gettare a diretto contatto del terreno, fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
- abbandonare o gettare rifiuti di ogni genere o tipo;
- la questua sotto qualsiasi forma, salvo la raccolta di fondi a scopo di beneficenza o filantropici autorizzati dall'amministrazione;
- l'affissione di manifesti, nonché la pubblicità in genere e la propaganda sonora senza espressa autorizzazione da parte dell'amministrazione;

- esercitare il commercio in ogni forma e di qualsiasi genere se non espressamente autorizzato nelle forme di legge.

L'ingresso con biciclette è consentito esclusivamente ai minori di anni 12 accompagnati da persone adulte e saranno sempre posti sotto la loro sorveglianza e responsabilità.

I bambini al di sotto degli 12 anni devono essere sempre accompagnati da persone adulte e saranno sempre posti sotto la loro sorveglianza e responsabilità.

Sono vietati attività rumorose in contrasto con la quiete ed il rispetto ambientale.

I cani possono accedere nelle aree attrezzate solo se tenuti al guinzaglio; il padrone deve essere munito di strumenti per ripulire il suolo dagli escrementi dell'animale, fatto cui deve provvedere prontamente.

Per la disponibilità e l'utilizzazione di aree e di strutture per manifestazioni di ogni tipo sono necessarie apposite autorizzazioni da rilasciarsi dall'amministrazione.

Art. 4 Modalità di gestione

La gestione delle Ville di proprietà del Comune, oltre che in forma diretta, qualora non possa essere gestita in proprio dal Comune con l'utilizzo del proprio personale, può essere affidata, anche in forma separata per ciascuna delle due ville, in concessione a terzi, per un periodo non superiore ad anni 10 (dieci) eventualmente rinnovabili, mediante sistema ad evidenza pubblica.

La concessione della gestione è da considerarsi ad ogni effetto concessione di pubblico servizio, e quindi l'attività ad esso connessa risulta di pubblico interesse e sottoposta alle normative vigenti in materia.

Altresì sarà possibile l'affidamento della gestione con la stipula di una convenzione che preveda anche l'espletamento di servizi accessori a vantaggio del Comune, quali l'apertura, la chiusura, la custodia, la pulizia, manutenzione del verde e delle attrezzature ivi presenti, dell'intera struttura in utilizzo previa stipula di apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura di eventuali infortuni, danneggiamenti, atti vandalici ecc. eventualmente occorsi durante lo svolgimento delle attività.

La convenzione dovrà altresì prevedere la stipula di apposita fideiussione a garanzia degli obblighi e degli adempimenti del concessionario per tutta la durata della concessione.

L'Amministrazione Comunale potrà procedere mediante gestione da parte di terzi, all'attivazione di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande in un chiosco, all'interno delle Ville Comunali da ubicarsi nell'area e con le caratteristiche strutturali e dimensionali che saranno indicate dall'ufficio competente e con posizionamento da definire successivamente, compatibilmente al contesto in cui verrà inserito.

Qualora l'Amministrazione Comunale intendesse procedere all'affidamento della gestione delle Ville Comunali, l'unico concessionario, da individuarsi mediante sistema ad evidenza pubblica, sarà onerato anche della realizzazione delle strutture e/o servizi e impianti necessari, nonché eventuali servizi accessori, di cui al comma 3 del presente articolo.

Al concessionario è in tal caso riconosciuta la disponibilità dell'uso del suolo pubblico il cui canone è da intendersi ricompensato all'interno del valore del canone annuo della concessione in gestione delle Ville Comunali.

Il valore del canone da corrispondere al Comune sarà determinato con provvedimento dell'organo competente.

Art. 5 – Revoca e sospensione della concessione

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, la concessione di cui al presente regolamento può essere revocata.

Gli effetti della concessione di cui al presente regolamento possono essere sospesi per

motivi di interesse pubblico, ivi compresi eventuali lavori da effettuarsi nella villa comunale.

Art. 6 - Sanzioni

La violazione delle norme e prescrizioni del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, in conformità alla disciplina di cui alla legge 698/81.

Viene fatta salva ogni altra azione penale, civile o amministrativa. Gli agenti autorizzati ad accertare e contestare le infrazioni sono quelli indicati nel successivo art. 7.

Il dirigente competente all'irrogazione della sanzione è il dirigente della polizia locale.

Art. 7 - Vigilanza

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è esercitata dagli agenti della polizia municipale e dagli altri corpi di polizia, nonché dal dirigente competente per quanto riguarda l'esecuzione delle attività oggetto della concessione.

Essi sono preposti alla prevenzione (mediante informazioni e raccomandazioni) di comportamenti contrari al presente regolamento da parte degli utenti ed all'accertamento delle infrazioni anche mediante l'identificazione dei soggetti trasgressori.

Viene fatta salva ogni altra azione penale, civile o amministrativa.

Art. 8 - Risarcimento dei danni

In tutti i casi di infrazione delle norme del presente regolamento l'autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligata (oltre alla sanzione amministrativa) al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio pubblico fatta salva l'attivazione di ogni eventuale denuncia di ordine penale a carico del trasgressore, qualora la fattispecie costituisca reato.

Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali.

Il Comune declina ogni responsabilità in ordine a danni a persone o a cose che dovessero prodursi a seguito di negligenza o per il mancato rispetto del presente regolamento da parte degli utenti.